



NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

*Approvato in data 10.03.2007 dall'Assemblea straordinaria dei soci.
Notaio Dott. Carlo Angelini Rota - Repertorio n° 154315, Raccolta n° 28233.
Registrato in data 29.03.2007 al n° 292*

Art. 1 - Scopo dell'Associazione e mezzi di cui dispone

L'Associazione di Pubblica Assistenza "**Stella d'Italia**" – **ONLUS** - la cui sede è in Spoleto, ha come scopo l'assistenza ed il trasporto dei malati, dei feriti nei pubblici e privati infortuni, con speciale riguardo agli indigenti, nell'ambito dei distretti sanitari dello spoletino, del casciano e del nursino. Essa provvede inoltre ai servizi attinenti al campo sanitario che sono richiesti dalle strutture sanitarie territoriali dell'Azienda U.S.L, nonché ai servizi del sociale che venissero richiesti dagli Enti a ciò preposti, sempre nel medesimo ambito.

Tutti i servizi sopraelencati sono svolti sulla base di apposite convenzioni da stipulare, sia come singola associazione, sia associata ad altre analoghe associazioni esistenti nell'intero territorio della Azienda USL.

L'Associazione non ha fini di lucro: essa fonda la sua attività sui principi della democrazia, della elettività e della gratuità delle cariche associative e sull'attività di volontariato.

L'Associazione si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti l'associazione medesima.

L'associazione, per delibera dell'assemblea generale dei soci, può aderire ad associazioni di categoria a livello nazionale, come ad esempio l'A.N.P.A.S.

Art. 2 - Dei soci

I soci si dividono in:

- 1 - Soci volontari
- 2 - Soci contribuenti
- 3 - Soci finanziatori

- sono "soci volontari" coloro i quali si impegnano a prestare volontariamente, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia e del regolamento interno, la loro opera senza alcuna retribuzione, salvo il rimborso, da parte dell'Associazione, delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.
- Sono "*soci contribuenti*" dell'Associazione quanti si obbligano a pagare la quota annuale, che verrà stabilita di anno in anno dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del Bilancio e si distinguono in:
 - a) Persone singole
 - b) Associazioni, società, movimenti, gruppi, ecc.
 - c) Enti pubblici e privati
 - d) I Comuni dei comprensori nei quale opera l'Associazione.
- Sono "*soci finanziatori*" persone fisiche, società, Enti pubblici e privati che intendono versare volontariamente contributi di importo notevolmente superiore alla quota sociale annuale stabilita per i singoli tipi di soci.
- Per acquisire la qualifica di "*socio....*" deve essere presentata apposita domanda accompagnata dalla quota sociale stabilita per ogni singola categoria di soci per l'anno corrente.
- **Il rinnovo annuale dell'adesione è effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno;**
- **I dipendenti dell'associazione non possono essere soci dell'associazione;**
- **Per la morte, il recesso e l'esclusione dei soci, si applicano le disposizioni degli artt. da 2284 a 2288 e 2527 del c.c.**

Art. 3 - Delle risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) il provento delle quote associative dei singoli soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) ogni eventuale provento derivante da beni mobili, immobili;
- e) contributi da organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) il ricorso al credito, sia mediante anticipazioni di cassa da parte del proprio tesoriere, sia con prestiti anche con altri Istituti di Credito;
- l) contributi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, quali ad es. lotterie, ecc. e per attività di promozione e finanziamento.

Art.4 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) L'assemblea generale dei soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente dell'Associazione;
- 4) Il Consiglio Direttivo;
- 5) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art.5 - L'assemblea dei soci

L'assemblea generale è composta da tutti i soci.

Art. 6

Le riunioni dell'assemblea dei soci sono ordinarie e straordinarie.

La prima ha luogo entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare il consuntivo dell'ultimo esercizio e il bilancio preventivo dell'anno corrente. Le altre (assemblee straordinarie) hanno luogo ogni qual volta lo richieda una necessità urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 20, ultimo comma del Codice Civile.

Le riunioni dell'Assemblea generale, di regola, sono indette per invito scritto del Presidente dell'Associazione, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea generale dei soci può essere richiesta anche dalla metà più uno dei consiglieri in carica.

Art. 7

L'assemblea generale è presieduta dal presidente in carica.

Alle riunioni dell'assemblea generale possono intervenire tutti i soci iscritti e in regola con i pagamenti delle quote annuali alla data della convocazione dell'assemblea stessa.

Art. 8

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Sia il socio delegante che il socio delegato devono essere in regola con il pagamento delle quote allo stesso termine di cui all'art. 7.

Art. 9

Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è richiesto l'intervento della metà dei soci, comprese le deleghe. In seconda convocazione, le adunanze sono valide con l'intervento di un qualsiasi numero di soci, o loro delegati, purché non inferiore a quindici.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e del conto consuntivo, oltre che in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e lo statuto, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in seconda convocazione si procede con la presenza di qualsiasi numero di soci, comprese le deleghe, purché non inferiore a quindici.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole **della metà più uno degli associati.**

Art. 10

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

I verbali delle assemblee sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 11

L'assemblea generale dei soci delibera i bilanci e i conti consuntivi, le modificazioni statutarie, il regolamento organico e quello di servizio interno, elegge i membri del Consiglio di amministrazione, nomina il collegio dei revisori dei conti, delibera la eventuale radiazione dei soci, le quote sociali annuali e tutto quanto ad essa è riferibile a norma di statuto e di legge.

Art. 12 - Del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da **n 11 membri, di cui 8 eletti dall'assemblea dei soci, n. 2 nominati dal Comune di Spoleto e 1 nominato dal Comune di Castel Ritaldi.**

Per l'elezione del consiglio di Amministrazione possono essere presentate liste di n. 8 candidati, scelti fra i soci in regola con l'iscrizione alla data della convocazione dell'assemblea, almeno quindici giorni prima della data di effettuazione delle elezioni.

Le liste devono essere sottoscritte da almeno 15 soci, in regola con il pagamento della quota annuale ai sensi del precedente art. 7.

Le liste vanno presentate presso la sede dell'associazione.

Ciascun socio può votare l'intera lista, oppure può dare le proprie preferenze a candidati compresi nelle diverse liste, comunque non può esprimere più di 8 preferenze.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, a decorrere dal suo insediamento.

Nella prima riunione, da tenersi entro otto giorni dalla sua elezione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti, di cui uno vicario.

Il Presidente riveste la qualifica di presidente dell'Associazione ed esercita le attribuzioni di cui al successivo articolo 17.

L'incarico di presidente non può essere ricoperto dallo stesso socio per più di due mandati consecutivi.

La prima riunione del consiglio sarà convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, fino all'elezione del Presidente, il quale entra immediatamente in carica.

L'incarico di Presidente, Vice Presidente, Consigliere di amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico espletato.

Art. 14

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo almeno ogni due mesi, salvo casi di necessità particolari che richiedano una convocazione straordinaria.

Le riunioni del C.d.A. sono convocate, di regola, dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno.

Il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio se ciò viene richiesto, per iscritto, da almeno tre Consiglieri.

Art. 15

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con l'intervento della metà dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

I consiglieri che avessero interesse nelle deliberazioni non sono computati fra i presenti e quindi non hanno diritto di voto.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'iscrizione dei soci, all'Amministrazione dell'associazione ed al suo regolare funzionamento, predispose il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove, quando occorra le modificazioni dello statuto e dei regolamenti; provvede alla nomina e alla cessazione dal servizio del personale, adotta le misure disciplinari al personale dipendente, delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'associazione e che non sia di competenza dell'assemblea generale.

Art. 17

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare l'Associazione, di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, di sospendere per gravi e urgenti motivi il personale e di adottare, in caso di urgente necessità, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea generale, tutti i provvedimenti reclamati da situazioni improcrastinabili ed urgenti.

Art.18

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione, collaborano direttamente con il Presidente nel dare esecuzione alle deliberazioni del C.d.A. e nelle decisioni per i provvedimenti urgenti di cui al precedente art. 17.

Art. 19 - Del collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea generale dei soci, a maggioranza di voti.

L'incarico di cui al precedente comma è gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico stesso.

Non sono eleggibili i membri del consiglio di Amministrazione, i loro parenti ed affini, i dipendenti e coloro che abbiano un rapporto continuativo con l'Associazione, coloro che hanno liti pendenti con l'associazione.

Il Collegio elegge il presidente tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni, viene rinnovato, di regola, insieme al Consiglio di amministrazione.

Art. 20

Il Collegio provvede al riscontro di regolarità della gestione contabile, esprime il proprio parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo, mediante una relazione scritta.

Il collegio si riunisce, di regola, ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente e per richiesta di uno dei membri del collegio.

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno due membri, è comunque facoltà di ogni singolo componente di chiedere informazioni e visionare atti dell'associazione.

I Revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione, per ciò devono essere avvisati delle loro convocazioni.

Art. 21 - Del bilancio, della contabilità e personale

Norme generali di amministrazione.

Il bilancio di previsione è annuale, è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea generale per l'approvazione entro il mese di aprile di ciascun anno.

Il Conto consuntivo è predisposto dal Consiglio d' Amministrazione e, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato all'Assemblea generale dei soci per essere approvato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 22

L'esercizio finanziario è annuale e coincide con l'anno solare, quindi inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Art. 23

Le riscossioni ed i pagamenti potranno essere effettuati mediante reversali (ordini di incasso) e mandati di pagamento, tramite un servizio di tesoreria in convenzione, nella quale verranno stabilite tutte le condizioni necessarie per l'esatto svolgimento dei rapporti.

Art. 24

I mandati di pagamento e gli ordini di incasso sono firmati dal Presidente, o da un suo delegato.

Art. 25

L'organico del personale, le norme per la nomina, la cessazione, i diritti, i doveri, e quant'altro riguarda il personale sono fissati e disciplinati dal regolamento organico e dagli accordi contrattuali stabiliti unitamente alle rappresentanze sindacali.

Art. 26 - Norme finali e transitorie

Attualmente l'associazione è iscritta all'A.N.P.A.S nazionale e partecipa di diritto al Consiglio Regionale A.N.P.A.S. con due rappresentanti.

In caso di cessazione o di scioglimento dell' Associazione il patrimonio sarà devoluto, con la stessa delibera dell'assemblea dei soci di cui al precedente art. 9, a fini di beneficenza o di utilità pubblica.

Per tutto quanto non compreso nel presente Statuto, è fatto richiamo alle disposizioni generali e speciali di legge, con particolare riferimento al libro primo, capo primo e secondo del codice civile.